



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari Generali e Servizi
Demografici

Repertorio generale n. 1334

DETERMINAZIONE n. 151 del 20-05-2013

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Ortona, promosso dalla Sig.ra Di Lorenzo Annamaria c/Comune di Ortona. Resistenza in giudizio e nomina avvocato difensore dell'Ente.

L'anno duemilatredici il giorno 20 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.7 del 10.07.2012

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

PREMESSO che la Sig.ra Di Lorenzo Annamaria, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Manfredi, ha adito il Giudice di Pace di Ortona, per ivi sentire condannare il Comune di Ortona al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso a lei medesima in data 25.05.2012;

RITENUTO necessario resistere nel giudizio di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 10.06.2013, procedendo alla nomina di un legale per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, individuato nelle persone degli Avv. Roberto M. e Francesco M. Danesi de Luca, con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229 come da nota datata 09.05.2013, inviata a mezzo fax dall'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno;

CONSIDERATO che la gestione della causa di specie compete all'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno, in forza di apposito contratto di assicurazione stipulato con la medesima per la responsabilità civile per danni verso terzi;

CONSIDERATO altresì che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale dal momento che le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, in base alla citata polizza, sono a carico del suddetto Istituto di Assicurazione;

DETERMINA

1. Resistere nel giudizio promosso dalla Sig.ra Di Lorenzo Annamaria c/Comune di Ortona, per i motivi esposti in narrativa, nominando, su proposta all'Assicurazione Capannagroup s.r.l., gli Avv. Roberto M. e Francesco M. Danesi de Luca, che provvederanno direttamente alla gestione della predetta controversia;
2. Concedere ai nominati legali ogni potere e la più ampia facoltà di agire, per dire e dedurre a difesa di questo Ente in ogni stato, fase e grado del processo, compresa quella, se necessaria, di nominare sostituti, cioè di poter agire congiuntamente e disgiuntamente.
3. Dare atto che le spese relative al giudizio di che trattasi faranno carico interamente alla Società Capannagroup di Livorno.

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni De Marinis)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993